

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/96 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1996

che modifica, per quanto riguarda il periodo di applicazione, il regolamento (CEE) n. 3438/92, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofruttili freschi originari della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92⁽³⁾ ha istituito misure speciali per il trasporto di taluni ortofruttili freschi originari della Grecia, inviati dal 1992 al 1995 verso altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo;

considerando che per il protrarsi delle difficili condizioni di trasporto in taluni territori dell'ex Jugoslavia, nonostante la cessazione delle ostilità nella regione, è opportuno prevedere una fase di soppressione progressiva e di proroga di tali misure di assistenza temporanea agli operatori costretti ad aggirare tali territori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3438/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

1) All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità speciale temporanea è concessa dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1996 ai fini della commercializzazione degli ortofruttili di cui all'articolo 1.

2. L'importo dell'indennità speciale temporanea è stabilito in modo tale da poter contribuire alle spese di trasporto supplementari dovute alle difficili condizioni di trasporto in talune regioni dell'ex Jugoslavia. Esso può essere stabilito forfettariamente. Per il 1996, esso è adeguato su base degressiva.»

2) All'articolo 3, è soppresso il primo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. COVENEY

⁽¹⁾ GU n. C 157 dell'1. 6. 1996, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 198 dell'8. 7. 1996.

⁽³⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/95 (GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 1).